

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1679

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**NENCINI, GARESIO, DEL BASSO DE CARO,
D'ANDREAMATTEO, CALDORO, BORGIA, LA GLORIA**

Modifiche alla legge 5 luglio 1982, n. 441, recante disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti

Presentata il 7 ottobre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende estendere le disposizioni di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441, agli eletti di primo grado di ogni ordine — dai comuni aventi popolazione superiore ai 5.000 abitanti — ed agli eletti di secondo grado che occupano posizioni di Governo in enti pubblici o a partecipazione pubblica.

Si intende con ciò dare piena trasparenza e pubblicità alla situazione patrimoniale di tutti i titolari di cariche elettive e direttive, in omaggio a quel diritto-dovere di rappresentanza che deve, tra le altre cose, comportare anche la conoscenza pubblica delle condizioni patrimo-

niali di chi è chiamato a svolgere funzioni di direzione politica-istituzionale nell'interesse collettivo.

In particolare, all'articolo 1 si propone di estendere l'obbligo di pubblicità delle proprie condizioni patrimoniali a tutti i consiglieri comunali eletti nei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, a modifica del numero 5) del primo comma dell'articolo 1 della citata legge n. 441 del 1982.

Detta disposizione viene altresì applicata — recita l'articolo 2 — ad una ampia serie di soggetti che svolgono funzioni di presidenti e vicepresidenti o hanno altri incarichi dirigenziali in enti pubblici,

aziende speciali e quant'altro ivi specificato.

L'articolo 3 tratta il caso dell'inadempienza agli obblighi imposti dalla legge, giungendo a prevedere, nel caso di inosservanza della diffida, la decadenza automatica dal ruolo ricoperto e la conseguente sostituzione entro trenta giorni.

I cittadini hanno il diritto di conoscere le dichiarazioni rese dai soggetti di cui agli articoli 1 e 2 della presente proposta di legge (articolo 4).

L'articolo 5 stabilisce che comuni, province e regioni emanino appositi regolamenti per rendere esecutivi, per quanto di loro competenza, i contenuti della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il numero 5) del primo comma dell'articolo 1 della legge 5 luglio 1982, n. 441, è sostituito dal seguente:

« 5) ai consiglieri di comuni aventi popolazione superiore ai 5.000 abitanti ».

ART. 2.

1. All'articolo 12 della legge 5 luglio 1982, n. 441, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 6 si applicano, altresì, ai presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati, direttori generali e consiglieri di istituti, di enti pubblici, anche economici, di consorzi, di aziende speciali e di unità sanitarie locali nonché di società o enti privati al cui capitale concorrano comuni, province e regioni.

Le dichiarazioni e gli atti indicati negli articoli 2, 3, 4 e 6 devono essere trasmessi, per quanto riguarda i soggetti indicati al secondo comma, al sindaco o al presidente dell'amministrazione provinciale o della giunta regionale interessata ».

ART. 3.

1. L'articolo 14 della legge 5 luglio 1982, n. 441, è sostituito dal seguente:

« ART. 14. — 1. Nel caso di inadempimento agli obblighi imposti dagli articoli 2 e 3, per quanto riguarda i soggetti di cui all'articolo 12, il Presidente del Consiglio dei ministri, il sindaco o il presidente dell'amministrazione provinciale o della giunta regionale diffidano, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, l'ina-

dempiente ad adempiere entro il termine di quindici giorni.

2. Nel caso di inosservanza della difida, l'inadempiente decade automaticamente dalla funzione ricoperta e deve essere sostituito entro trenta giorni ».

ART. 4.

1. Tutti i cittadini che hanno raggiunto la maggiore età hanno diritto di conoscere le dichiarazioni rese dai soggetti di cui agli articoli 2 e 12 della legge 5 luglio 1982, n. 441.

ART. 5.

1. Le regioni, le province e i comuni provvedono ad emanare appositi regolamenti per l'esecuzione della presente legge entro sessanta giorni dalla data della sua entrata in vigore.